

ISTRUZIONI PER L'ALLEVATORE

Dopo l'iscrizione dell'azienda in BDN e il rilascio del relativo codice stalla è obbligatoria la tenuta di un **REGISTRO DI CARICO E SCARICO ANIMALI** (che non dev'essere vidimato dall' Azienda Ulss)

Quando si introducono / movimentano gli animali occorre trasmettere:

- **MODELLI 4 MOVIMENTAZIONE** (entrata e uscita) e i **MORTI** in allevamento
- entro 7 giorni dal verificarsi dall'evento
- Al **31/03** di ogni anno è obbligatorio trasmettere il **CENSIMENTO ANNUALE**
- Per GLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE si devono comunicare i **NATI IN ALLEVAMENTO e i MORTI** presentando copia del registro di carico e scarico via mail gli indirizzi indicati.

La **modulistica** è scaricabile nel sito del Dipartimento di Prevenzione:

<https://veterinari.aulss9.veneto.it/Suini-1>

Per la **trasmissione**:

E-MAIL: inserimentoanagrafe2@aulss9.veneto.it

PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it (indicando nell'oggetto per Servizio Veterinario)

Per l'**autogestione dell'allevamento** in BDN tramite SPID o CNS qui si trovano le modalità di richiesta

<https://veterinari.aulss9.veneto.it/Allevamenti>

Per **informazioni**

Ufficio Anagrafe Zootecnica
Suini

Tel. 045 8075929

E-MAIL: inserimentoanagrafe2@aulss9.veneto.it